DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

che modifica la decisione 2005/880/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2010) 606]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2010/65/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [1], in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto. L'8 dicembre 2005, la Commissione ha adottato la decisione 2005/880/CE [2] che consente ai Paesi Bassi l'applicazione di 250 kg di azoto per ettaro all'anno proveniente da effluente di allevamento in aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura.

(2) La deroga in tal modo concessa riguardava all'incirca 25 000 aziende agricole nei Paesi Bassi e circa 900 000 ettari di superficie ed era applicabile nel periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2009. La deroga è stata concessa per i seguenti motivi:

a) la normativa olandese recante attuazione della direttiva 91/676/CEE comprendeva norme di applicazione sia per l'azoto che per il fosforo e le norme di applicazione per il fosforo puntavano al raggiungimento, entro il 2015, di un equilibrio nella fertilizzazione con i fosfati;

b) i Paesi Bassi hanno affrontato la questione dell'eccesso di nutrienti provenienti da effluenti di allevamento e da fertilizzanti minerali mediante diversi strumenti politici e, nel periodo 1992-2002, hanno ridotto del 17 % il proprio patrimonio di bovini, del 14 % quello di suini e del 21 % quello di ovini e caprini. Nel periodo 1985-2002, l'azoto e il fosforo nell'effluente sono scesi rispettivamente del 29 % e del 34 %. Nel periodo 1992-2002, l'eccesso di azoto e di fosforo è sceso rispettivamente del 25 % e del 37 %;

c) i dati disponibili relativi alla qualità delle acque indicavano un tendenza alla riduzione delle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e di nutrienti (incluso il fosforo) nelle acque superficiali;

d) i documenti tecnici e scientifici presentati nella notifica dei Paesi Bassi indicavano che il quantitativo proposto di 250 kg di azoto da effluente di allevamento, per ettaro e per anno, nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura era compatibile con l'obiettivo di un livello di 11,3 mg/l N (corrispondente a 50 mg/l NO_3) nelle acque in tutti i tipi di terreno e praticamente nessun eccesso di fosforo in condizioni di gestione ottimale;

e) i documenti tecnici e scientifici presentati indicavano inoltre che il quantitativo proposto di 250 kg di azoto da effluente di allevamento, per anno e per ettaro, nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura era giustificato in base a criteri oggettivi, quali lunghi periodi vegetativi e colture a forte assorbimento di azoto.

[1] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
[2] GU L 324 del 10.12.2005, pag. 89.

(3) La Commissione ha pertanto ritenuto che il quantitativo di effluente richiesto dai Paesi Bassi non avrebbe compromesso il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE, purché venissero rispettate alcune condizioni rigorose. Tali condizioni comprendevano la predisposizione di piani di fertilizzazione per ciascuna azienda, la compilazione di registri sulle applicazioni di fertilizzanti, l'analisi periodica del terreno, la copertura vegetale invernale delle superfici precedentemente coltivate a granturco, disposizioni specifiche sull'aratura delle superfici prative, il divieto di applicare effluente prima dell'aratura delle superfici prative e l'adattamento della fertilizzazione in modo da tener conto del contributo delle leguminose. Dette disposizioni avevano lo scopo di garantire una fertilizzazione basata sul fabbisogno delle colture e di contenere e prevenire le infiltrazioni di azoto nelle acque.

(4) Per evitare che l'applicazione della deroga per il 2006-2009 concessa con decisione 2005/880/CE portasse ad un'intensificazione, le autorità competenti erano tenute a garantire che la produzione di effluente, in termini sia di azoto che di fosforo, non superasse il livello del 2002, conformemente al terzo programma d'azione nazionale dei Paesi Bassi.

(5) I Paesi Bassi hanno trasmesso entro i termini stabiliti le mappe e le relazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 10 della decisione 2005/880/CE.

(6) Il 14 luglio 2009 i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione una proroga della deroga. La richiesta faceva riferimento ad una motivazione dettagliata e all'approvazione del quarto programma d'azione per i nitrati (2010-2013) da parte della Camera dei Rappresentanti olandese. Il quarto programma d'azione indica i (considerevoli) progressi compiuti in linea con le condizioni della deroga 2006-2009 e le sfide che restano da affrontare. Esso attinge inoltre all'esperienza del terzo programma d'azione e prevede misure più rigorose, tra cui in particolare norme più severe sull'applicazione dell'azoto in terreni sabbiosi e sull'applicazione del fosforo in base allo stato fosforico del terreno, nonché periodi più estesi di divieto per l'applicazione di fertilizzanti ai terreni ([1]). Le suddette misure giuridiche puntano ad un'ulteriore riduzione dell'eccesso di nutrienti e ad un ulteriore miglioramento della qualità delle acque, se del caso tramite interventi più rigorosi da adottare successivamente al periodo 2010-2013.

([1]) Legge del 26 novembre 2009 che modifica la legge sui fertilizzanti (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 551); ordinanza governativa del 9 novembre 2009 che modifica l'ordinanza governativa sull'uso di fertilizzanti e l'ordinanza governativa sull'orticoltura in serra (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 477); ordinanza governativa del 14 dicembre 2009 che modifica l'ordinanza governativa relativa all'applicazione della legge sui fertilizzanti (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 601); ordinanza del ministero dell'Agricoltura, della Natura e della Sicurezza alimentare del 15 dicembre 2009 che modifica il regolamento di applicazione della legge sui fertilizzanti (Staatscourant Koninkrijk der Nederlanden, 30 dicembre 2009, 20342).

(7) La qualità delle acque indica un'ulteriore tendenza alla riduzione delle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e di nutrienti (incluso il fosforo) nelle acque superficiali; i principali effetti del terzo programma d'azione dovrebbero manifestarsi nel corso dei prossimi anni.

(8) I risultati delle azioni di monitoraggio e di controllo indicano che, nel periodo 2006-2009, hanno beneficiato della deroga circa 24 000 aziende dedite alla praticoltura, corrispondenti a circa 830 000 ettari di superficie coltivata.

(9) Per evitare che l'applicazione della deroga richiesta porti ad un'intensificazione, le autorità competenti devono continuare a garantire che la produzione di effluente, in termini sia di azoto che di fosforo, non superi il livello del 2002.

(10) I risultati finora conseguiti dai Paesi Bassi sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione 2005/880/CE.

(11) Il quadro giuridico necessario all'attuazione della direttiva 91/676/CEE e all'esecuzione del quarto programma d'azione è stato adottato e si applica anche alla deroga richiesta.

(12) Tenuto conto delle misure che i Paesi Bassi si sono impegnati ad applicare nell'ambito del programma d'azione per il periodo 2010-2013, la Commissione reputa che il quantitativo di effluente richiesto dai Paesi Bassi per il periodo 2010-2013 non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate le stesse rigorose condizioni di cui alla decisione 2005/880/CE.

(13) La decisione 2005/880/CE scade il 31 dicembre 2009.

(14) Per garantire che gli allevamenti di bovini interessati possano continuare a beneficiare di una deroga, è opportuno estendere al 31 dicembre 2013 la validità della decisione 2005/880/CE alle stesse condizioni di cui agli articoli da 4 a 10 della medesima decisione.

(15) Il termine per l'invio alla Commissione della relazione di cui all'articolo 10 della decisione 2005/880/CE deve essere tuttavia adattato e allineato al termine stabilito per gli obblighi di trasmissione di informazioni di cui all'articolo 8 della medesima decisione.

(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito dall'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/880/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Sono concesse la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera dell'8 aprile 2005 e la proroga richiesta con lettera del 14 luglio 2009 per consentire un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dalla prima frase del punto 2, secondo comma, dell'allegato III della direttiva 91/676/CEE.»;

2) l'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«La relazione è trasmessa alla Commissione ogni anno nel secondo trimestre dell'anno successivo all'anno di attività.»;

3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2013 nell'ambito del quarto programma d'azione olandese "Nitrati"».

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione